COMUNE DI GROSCAVALLO

(Città Metropolitana di Torino)

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 32 DEL 13/06/2026

OGGETTO: SERVIZIO CIMITERIALE DI TUMULAZIONE IN LOCULO PRESSO IL CIMITERO DI BONZO - DETERMINA DI INCARICO A ARTEFUNERARIA S.R.L. CIG: BC1C00A0E8

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Arch. Silvia RICHIARDI)

PREMESSO che si è reso necessario provvedere all'affidamento a ditta esterna per il servizio di tumulazione di salma in loculo presso il cimitero di Bonzo non essendo in servizio il personale dell'area tecnica manutentiva del comune;

VISTI:

- lo Statuto e il Regolamento del Comune di Groscavallo;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e didiritto di accesso ai procedimenti amministrativi";
- l'art. 107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;
- l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;
- l'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;

RILEVATA l'esigenza di procedere all'affidamento del servizio in oggetto;

DATO ATTO che l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

RILEVATO, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

APPURATO:

- che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
- ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;
- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;

PRESO ATTO del preventivo pervenuto in data 13/06/2026 dall'impresa Artefuneraria S.r.l., con sede in Lanzo T.se, la quale si è resa disponibile ad effettuare il servizio dietro corrispettivo di 150,00 € oltre a IVA ai sensi di legge per complessivi 183,00 euro;

VERIFICATA la regolarità contributiva dell'operatore economico;

RITENUTO di affidare all'impresa sopraindicata l'incarico di cui all'oggetto in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione della fornitura;

RILEVATO che ai sensi dell'art. 183 comma 1° del decreto legislativo 267/2000, l'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell'art. 151;

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

VISTO l'art. 191 del succitato decreto legislativo 267/2000 e s.m. e i. secondo cui "Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'*articolo 153*, comma 5. Nel caso di spese riguardanti trasferimenti e contributi ad altre amministrazioni pubbliche, somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, il responsabile del procedimento di spesa comunica al destinatario le informazioni relative all'impegno. La comunicazione dell'avvenuto impegno e della relativa copertura finanziaria, riguardanti le somministrazioni, le forniture e le prestazioni professionali, è effettuata contestualmente all'ordinazione della prestazione con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione";

RICHIAMATO il comma 8 del succitato art. 183 il quale dispone, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, che il responsabile della spesa che adotta i provvedimenti che comportano impegni di spesa abbia l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno;

RITENUTO che l'adozione del presente provvedimento compete al responsabile dell'Area per il combinato disposto degli artt. 107 e 109, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

RITENUTO di impegnare la somma necessaria per la copertura dell'incarico di cui trattasi;

VISTO il bilancio di previsione 2026/2028 approvato con deliberazione del consiglio n. 34 del 17/12/2025 e ravvisato che in tale documento contabile sono state previste risorse sufficienti per fare fronte alla spesa di cui trattasi;

RITENUTO che l'adozione del presente provvedimento compete al responsabile dell'Area per il combinato disposto dagli artt. 107 e 109 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

DETERMINA

DI AFFIDARE per le motivazioni espresse in narrativa, all'impresa Artefuneraria S.r.l., con sede in Lanzo T.se, incarico per l'esecuzione di tumulazione in loculo di salma presso il cimitero di Bonzo, dietro corrispettivo di 150,00 € oltre a IVA ai sensi di legge per complessivi 183,00 euro; precisandosi che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;

DI DARE ATTO che per tale affidamento di che trattasi è stato acquisito il seguente codici CIG BC1C00A0E8

DI FARE FRONTE alla spesa derivante dal presente provvedimento imputandola all'uopo assunto;

DI RILEVARE che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 183, comma 7°, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

DI DARE ATTO che il corrispettivo dovuto alla citata ditta verrà corrisposto con successiva ed apposita determinazione, a seguito di presentazione da parte della stessa di adeguata fattura, mediante accredito su apposito conto corrente bancario o postale acceso presso banche o presso la società Poste Italiane spa ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni. Il concessionario ha l'obbligo di comunicare a questo comune, tempestivamente, e , comunque, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al precedente comma, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. E' fatto obbligo al concessionario, pena la nullità assoluta del presente incarico, di osservare, in tutte le operazioni ad esso riferite, le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e

successive modificazioni ed integrazioni. La clausola risolutiva di cui al comma precedente sarà avviata in tutti casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane spa.

DI DARE ATTO che il pagamento della spesa derivante dal presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

DI DARE ATTO che la presente determinazione verrà pubblicata sull'albo pretorio on-line del comune nonché nella sezione dedicata ai sensi del decreto legislativo 33/2013.

A norma dell'art. 8 della legge 241/1990 e s.m. e i. si rende noto che il responsabile del procedimento è RICHIARDI Arch. Silvia

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Firmato Digitalmente
(*RICHIARDI Arch. Silvia*)